PIANO QUINQUENNALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA

Art. 26

Agevolazioni per l'esecuzione delle opere

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ad anticipare le somme occorrenti alla progettazione di opere pubbliche di bonifica e di opere private a servizio di piu' fondi, da eseguire nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65 e in casi eccezionali a provvedere nello stesso quinquennio direttamente od in concessione a studi, progettazioni e ricerche anche sperimentali di interesse generale. Le somme anticipate per gli elaborati che fanno parte integrante dei progetti esecutivi per le quote di spesa che vanno a carico della proprieta' privata ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono recuperabili sullo stato finale dei lavori. Su richiesta dei proprietari interessati, i consorzi di bonifica possono assumere la esecuzione, oltre che di opere di bonifica di competenza privata, ai sensi dello articolo 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, anche di opere di miglioramento fondiario. Il credito del consorzio di bonifica verso i proprietari per la esecuzione di opere di cui al precedente comma e di quelle di cui all'articolo 2 della, legge 30 luglio 1957, n. 667, siano esse comuni a piu' fondi o particolari ad un dato fondo, e' equiparato, a tutti gli effetti, ai contributi spettanti al consorzio per la esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza statale.

Versione in vigore dal 25 giugno 1961, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura
Estremi	Legge 2 giugno 1961, n. 454
Titolo	III — Provvedimenti per la bonifica, l'irrigazione e la colonizzazione
Capo	II — Norme per la esecuzione delle opere pubbliche
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/piano-quinquennale-per-lo-sviluppo-dell-agricoltura/art-26-agevolazioni-per-l-esecuzione-delle-opere

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it